



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ATP - UFFICIO Ass. farmaceutica
Tel 080/5403143-3145-3113
Fax 080/5403143

Prot. n. 24/ **35/ATP/3**

2 GEN. 2007

Bari, li

Ai Direttori Generali e Commissari
Straordinari della Aziende USL e
Ospedaliere della R.P.
LORO SEDI

Al Dirigente Area Serv. Farm.
delle Aziende USL Provinciali
ed ex USL della R.P.
LORO SEDI

Al Rappresentanti Sindacali:
dei Medici di Medicina Generale
FIMMG, CUMI, SNAMI, CGIL,
Intesa Sindacale
Dei Medici Pediatria di Libera scelta
FIMP CIPE
LORO SEDI

Al Presidente Federfarma:
Regionale e
Prov. Bari Brindisi, Foggia, Lecce Taranto.
LORO SEDI

Al Presidente Ordine dei Medici
della Prov. di BA - BR - FG - LE - TA
LORO SEDI

Al Presidente Ordine dei Farmacisti
della Prov. di BA - BR - FG - LE - TA
LORO SEDI

RIP SISR
Rip Svimservice
LORO SEDI

Alla Svimservice
Via Massaua Complesso il Faro
BARI

Si invia solo via FAX ai sensi
dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000

OGGETTO: Modalità prescrittive per gli inibitori della pompa protonica.

La legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39 " Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 " al Titolo II - Norme per il contenimento della spesa sanitaria - art. 12 (Interventi in materia di assistenza farmaceutica), 1° cpv lett. a), per i farmaci compresi nella categoria ATC A02BC - inibitori della pompa protonica - nota AIFA 1 e 48, ha previsto l'osservanza di quanto qui di seguito riportato.

a) I medici di MMG ed i Pediatri di libera scelta, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento pari ad € 0,90. In caso contrario il cittadino è soggetto al pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e quello di riferimento.

b) Il ricorso ad altri farmaci, nei casi previsti dalla legge (intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ulcera associata ad *Helicobacter pylori* e il cui costo è

superiore ad € 0,90 dovrà essere giustificato dal medico di medicina generale e pediatria di libera scelta nell'ambito dell'aggiornamento della scheda individuale del paziente come disposto dall'art. 45, comma 2, lett.b), dell'accordo collettivo nazionale annotato come di seguito precisato. In tal caso il cittadino non dovrà pagare alcuna differenza.

c) I medici ospedalieri ed i medici specialisti ambulatoriali, qualora ritengono prescrivere farmaci con prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno piano terapeutico su cui devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica senza prescindere dai criteri di appropriatezza dell'EBM e dall'osservanza delle note AIFA 1 e 48.

Tale piano terapeutico, opportunamente condiviso dal MMG e Pediatra di libera scelta, e riportato nella scheda individuale del paziente e annotato sulla prescrizione, consente di non pagare la differenza rispetto al prezzo di riferimento.

d) Nei casi di cui ai punti b) e c) il MMG e Pediatra di libera scelta, oltre ad indicare la nota AIFA di riferimento 1 o 48 dovrà far precedere al numero di nota, nelle caselle predisposte sulla ricetta del SSN, il numero 0 (zero) in caso di assoggettamento al pagamento della differenza ed il numero 1 (uno) negli altri casi.

Si ritiene utile riportare di seguito alcuni esempi:

1.

0	0	1
---	---	---

 = Nota AIFA 1 assoggettato a pagamento
2.

0	4	8
---	---	---

 = Nota AIFA 48 assoggettato a pagamento
3.

1	0	1
---	---	---

 = Nota AIFA 1 non assoggettato a pagamento
4.

1	4	8
---	---	---

 = Nota AIFA 48 non assoggettato a pagamento

Il farmacista, nella fase di spedizione di tali ricette, dovrà richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato solo se il numero della nota AIFA è preceduto dallo 0 (Zero).

La Svimservice, per la contabilizzazione dovrà attenersi sia a quanto disposto dalla su menzionata legge e dalle indicazioni fornite con la presente nota.

Ai Direttori Generali delle aziende USL, si ritiene utili ribadire quanto disposto dal punto 9 dall'art. 12 del Titolo II della più volte citata legge regionale n. 39/06.

I destinatari della presente nota sono pregati di diffondere agli interessati le informazioni nella stessa contenute.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Ufficio 3
Dott. Pietro Leoci



Il Dirigente di Settore Vicario
dott. Onofrio Mongelli

